



TRIBUNALE DI AREZZO
Sezione Civile – Ufficio Fallimenti

Decreto N. 62
Cura. N. 83

Oggetto: definizione prioritaria dei fallimenti pendenti da oltre cinque anni.

Il Presidente del Tribunale, Dr.ssa Clelia Galantino, su proposta dei giudici delegati Dott. Antonio Picardi e Dott. Paolo Masetti, evidenzia quanto segue.

Le modifiche dell'art. 118 e 120 l.f., così come introdotte dalla legge n. 132/2015 di conversione del d.l. n. 83/2015, rendono necessario che i curatori dei **fallimenti aperti da oltre cinque anni**, la cui chiusura sia impedita **esclusivamente** dalla pendenza di giudizi ed in cui sia possibile un **riparto finale**, dovranno depositare telematicamente una relazione che indichi:

- 1) per ciascun giudizio pendente la *causa petendi*, l'entità del *petitum*, il suo grado e stato, nonché una stima previsionale delle relative spese;
- 2) le somme incassate dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato;
- 3) le ragioni per cui non appare possibile ricorrere a soluzioni alternative quali la cessione del credito litigioso o contestato o la cessione della azione;

alla dichiarazione dovrà essere allegata una relazione del legale della procedura in ordine ai tempi di definizione ed alle probabilità di esito favorevole della causa.

Il termine per il deposito della relazione è fissato in **30 giorni** dalla comunicazione a cura della cancelleria al singolo curatore.

La cancelleria comunicherà al G.D. il mancato deposito della relazione nel termine indicato.

Il mancato rispetto di tale termine, ove privo di adeguate giustificazioni, potrà integrare causa di revoca del curatore.

In forza delle risultanze delle suddette relazioni, il giudice delegato, valutati gli elementi prospettati, autorizzerà il curatore ad avviare le operazioni di chiusura del fallimento, laddove ne ricorrano i presupposti, fermo restando che:

- 1) entro **trenta giorni** dalla suddetta autorizzazione il curatore dovrà procedere al deposito del rendiconto;
- 2) entro i successivi **trenta giorni** dalla approvazione del rendiconto, dovrà procedere al deposito del piano di riparto, previa richiesta e liquidazione del compenso del Curatore;

2/

3) entro i successivi **trenta giorni** dovrà richiedere la chiusura del fallimento.

Richiamando la circolare del 26.2.2016, si ricorda che:

- a) in caso di liti attive (in cui, cioè, la curatela sia attrice ed il giudizio attenga alla possibile acquisizione di attivo), il curatore chiude il fallimento e conserva la legittimazione processuale in giudizio fino alla sentenza definitiva, in regime di *prorogatio*, previo accantonamento di tutte le somme necessarie per spese future (ad esempio, parcella del legale del fallimento) ed eventuali oneri (come le spese di soccombenza) relativi ai giudizi pendenti, prudenzialmente quantificati; tutte le somme ricevute per effetto di provvedimenti esecutivi non definitivi sono trattenute dal curatore, secondo quanto dispone l'art. 117, comma 2, l.f.; eventuali sopravvenienze attive definitivamente acquisite saranno oggetto di un riparto supplementare, con le modalità stabilite nel decreto di chiusura ex art. 119 l.f.;
- b) in caso di procedure di esecuzione forzata immobiliare, in cui il curatore sia intervenuto ai sensi dell'art. 107 l.f., e di scioglimento delle comunioni, valgono le regole sub a);
- c) in caso in cui la procedura vanti un credito fiscale, in attesa del relativo pagamento ed ove non sia possibile o non sia conveniente la cessione, ovvero vanti un credito nei confronti di un'altra procedura concorsuale, già ammesso al passivo, e si stiano soltanto attendendo gli sviluppi della procedura ai fini del riparto, dovrà procedersi alla chiusura del fallimento, attendendo la riscossione di tali crediti ai fini del riparto supplementare in regime di *prorogatio*.

Si precisa che all'eventuale acquisizione di ulteriori risorse all'esito dei giudizi pendenti conseguirà la liquidazione di un'integrazione del compenso finale del curatore e l'effettuazione di un riparto supplementare ai creditori concorsuali, con applicazione del procedimento previsto dagli artt. 110 e seg. l.f.

Con il decreto di chiusura ex art. 119 l.f., il curatore sarà:

- autorizzato a non cancellare la società fallita dal registro delle imprese;
- autorizzato a mantenere aperta la partita IVA;
- autorizzato a mantenere aperto il conto corrente intestato al fallimento nonostante la chiusura della procedura;
- vincolato a rendicontare circa l'andamento dei giudizi proseguiti con modalità e scadenze analoghe a quelle di cui all'art. 33, comma 5, l.f.

Tutti i Curatori dei fallimenti ultraquinquennali sono comunque tenuti a depositare in cancelleria (telematicamente, all'interno di ciascuna procedura in cui si è nominati) entro il **31.07.2017** una scheda sintetica dove indicheranno:

- gli incarichi in corso personalmente ricoperti come curatore e/o commissario giudiziale e/o liquidatore giudiziale;
- per ogni procedura, la data di apertura, il suo stato, l'attività compiuta, evidenziando i motivi ostativi alla chiusura;

Al fine di incentivare la diffusione di prassi c.d. "virtuose", volte alla celere definizione delle procedure ed al contenimento dei loro costi, si invitano i curatori a valutare più attentamente la possibilità di cedere in blocco i crediti ex art. 106, comma 1, l.f. nonché a rinunciare a liquidare i beni il cui valore d'asta si sia ridotto al punto tale da consentire solo marginalmente il soddisfacimento dei creditori concorsuali, ovvero qualora sia presumibile che il ricavato sarà interamente destinato al solo creditore titolare di garanzia reale.

Si rappresenta, infine, che la titolarità di procedure ultraquinquennali, laddove non adeguatamente giustificata, sarà valutata negativamente ai fini del conferimento di ulteriori incarichi.

Manda alla cancelleria per la comunicazione a tutti i curatori a mezzo PEC, per la divulgazione della presente circolare attraverso la piattaforma "Falco", nonché per la trasmissione all'Ordine dei Commercialisti e degli Avvocati di Arezzo.

Arezzo, 29 giugno 2017

Il Presidente

Dr.ssa Clelia Galantino
Clelia Galantino

I Giudici Delegati

Dr. Antonio Picardi
Antonio Picardi

Dr. Paolo Masetti
Paolo Masetti

